

SENTENZA

Cassazione civile sez. I - 27/04/2020, n. 8217

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

```
Dott. GIANCOLA Maria Cristina
                                                 - Presidente -
Dott. IOFRIDA Giulia
                                                  - Consigliere -
Dott. MERCOLINO Guido
                                                 - Consigliere -
Dott. CAIAZZO Rosario
                                             - rel. Consigliere -
Dott. DE MARZO Giuseppe
                                                  - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
                    ORDINANZA
sul ricorso n. 24503/2019 proposto da:
            S.S., in qualità di madre del minore
elett.te domiciliata presso l'avvocato Claudio De Gregorio, che la
rappres. e difende, con procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
cont.ro
Casa Famiglia Il Nido Del Focolare, in qualità di collocatario del
minore e tutore provvisorio del minore
D.R.; Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di
l'Aquila; Servizio Sociale, Cooperativa Sociale Orizzonte, nella
qualità di servizio affidatario del minore
                                                       D.E.;
Comune di Pescara - Settore Politiche sociali - in persona del
sindaco p.t.;
                       So.Al.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 11/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA,
depositata il 17/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
05/02/2020 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.
```

RILEVATO

che:

Con sentenza del 2017 il Tribunale per i minorenni di L'Aquila dichiarò lo stato di adottabilità del minore D.E., con conseguente decadenza di entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale (con divieto di qualsiasi contatto con il minore), confermando l'affido del minore al Servizio Sociale di (OMISSIS) e il collocamento presso una casa-famiglia.

Con sentenza del 6.2.2018, la Corte d'appello rigettò l'appello proposto dalla madre, S.S. nella parte in cui aveva dichiarato lo stato di adottabilità del minore.

Con ordinanza dell'8.2.19, la Corte di cassazione, accogliendo il ricorso della S., ha cassato la sentenza d'appello, ritenendo che non fosse stata svolta una verifica effettiva ed attuale della possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, rinviando alla Corte d'appello in ordine a tale accertamento, eventualmente disponendo una specifica indagine peritale.

Con atto del 6.5.19, S.S. ha riassunto il giudizio, notificato al curatore speciale l'11.6.19. Con sentenza del 17.7.19, la Corte territoriale ha dichiarato improcedibile il giudizio in quanto la ricorrente in riassunzione non si era costituita nei termini di cui al combinato disposto degli artt. 347 e 165, c.p.c., risultando infatti pacifico, per averlo dedotto la stessa S. nella propria istanza di rimessione in termini, che il termine per la costituzione in giudizio scadeva l'8.5.19, ma che la stessa aveva provveduto all'adempimento solo in data 13.5.19.

Al riguardo, la Corte d'appello ha ritenuto infondata l'istanza di rimessione in termini in quanto - a prescindere dall'imputabilità o meno del blocco di accesso ad alcune caselle di posta elettronica certificata della ricorrente - risultava documentato che il gestore del servizio aveva preavvisato gli utenti del disservizio senza indicare una data certa di ripristino dell'operatività del programma telematico, e ammesso dalla medesima ricorrente di avere verificato personalmente, nel tardo pomeriggio del 7.5.19, il mancato funzionamento del sistema telematico ai fini dell'iscrizione a ruolo della causa. La Corte ne ha dedotto la sicura imputabilità alla riassumente della scelta di procedere all'iscrizione mediante deposito cartaceo, a distanza di cinque giorni dalla scadenza del termine previsto per legge.

S.B. ricorre in cassazione con unico motivo. Non si sono costituti gli intimati.

RITENUTO

che:

Con l'unico motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 152 c.p.c., comma 1, art. 153 c.p.c., comma 2, nonchè omessa, contraddittoria ed illogica motivazione, avendo la Corte d'appello erroneamente ritenuto imputabile alla ricorrente la decadenza in cui era

incorsa con la tardiva iscrizione a ruolo, dichiarando improcedibile l'appello proposto avverso la sentenza d'appello.

In particolare, la ricorrente si duole che la Corte territoriale non abbia tenuto conto del suo tentativo di iscrizione a ruolo telematica nel pomeriggio del 7.5.19 (non andato a buon fine per il blocco telematico, oggetto di comunicazione l'8.5.19 da parte dell'ordine degli avvocati di Pescara) e che ciò la indusse all'iscrizione a ruolo cartacea il successivo 13.5.18, e non in data immediatamente successiva alla suddetta comunicazione a causa di un malore che colpì il suo difensore.

Il motivo è infondato. La Corte d'appello ha rigettato l'istanza di rimessione in termini per la tardiva iscrizione a ruolo telematica del giudizio di riassunzione, avvenuta in forma cartacea il 13.5.19 oltre il termine di legge scaduto l'8.5.19, rilevando che il gestore del servizio telematico aveva preavvisato, il 7.5.2019, gli utenti del blocco dell'operatività senza indicare una data di ripristino.

La Corte di merito ha correttamente applicato gli artt. 152 e 153 c.p.c., nel ritenere che la decadenza relativa all'inosservanza del termine della costituzione nel giudizio d'appello, a seguito del ricorso per riassunzione, fosse imputabile alla ricorrente. Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte l'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 153 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. n. 69 del 2009, il quale opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perchè cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà (Cass., SU, n. 32725/18; n. 21304/19).

Nel caso concreto, la ricorrente assume che il blocco del servizio telematico, comunicato il 7.5.19, abbia determinato l'oggettiva impossibilità di procedere all'iscrizione della causa a ruolo, protrattasi fino al giorno successivo, termine di scadenza per la costituzione in giudizio.

Ora, la corte territoriale ha escluso tale impossibilità, avendo invece evidenziato che la costituzione in giudizio sarebbe potuta avvenire in forma cartacea in data 8.5.19, tenuto conto del preavviso del disservizio delle procedure telematiche comunicato il giorno precedente. Pertanto, deve ritenersi che l'inosservanza del termine in questione sia da ascrivere alla condotta del difensore della ricorrente il quale, pur nell'obiettiva incertezza della data di ripresa dei servizi telematici, decise di optare per una tardiva costituzione cartacea, anzichè di provvedervi nell'ultimo giorno utile, nell'erroneo convincimento che il perdurante blocco dei servizi telematici avrebbe legittimato la rimessione in termini.

Va pertanto affermato che la tardiva iscrizione a ruolo non fu conseguenza diretta ed esclusiva di un fattore imprevedibile, estraneo alla volontà della parte, bensì scaturì da una libera opzione del difensore della ricorrente.

Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione degli intimati; rilevato che la causa è esente dal contributo unificato, non s'applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati significativi, a norma delD.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2020

SENTENZA

Cassazione civile sez. I - 16/12/2020, n. 28721

Intestazione

```
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
                       SEZIONE PRIMA CIVILE
             Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio
                                              - Presidente
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G.
                                         - rel. Consigliere -
Dott. PARISE Clotilde
                                               - Consigliere -
                                                - Consigliere -
Dott. TICOMI Laura
Dott. TERRUSI Francesco
                                               - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
                    ORDINANZA
sul ricorso 7492/2017 proposto da:
           G.B.W., elettivamente domiciliato in Roma Via Luciani
Luigi 42, presso lo studio dell'avvocato Gianluca Benedetti, che lo
rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al
ricorso;
- ricorrente -
contro
             L.P.G., elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giulio
Cesare 109, presso lo studio dell'avvocato Luciano D'Andrea, che la
rappresenta e difende, in forza di procura speciale su foglio
separato allegato al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 157/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA,
```

depositata il 13/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/11/2020 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.

FATTI DI CAUSA

- 1. Con sentenza del 7/1/2014 il Tribunale di Roma ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi L.P.G. e G.W.B., unitisi in matrimonio a (OMISSIS) e genitori dei figli L. (nata nel (OMISSIS)) e C. (nato nel (OMISSIS)), disponendo l'affidamento condiviso a entrambi del figlio minore, collocato presso la madre, con obbligo di concordare le scelte di maggior interesse e di osservare le previste prescrizioni, con il coinvolgimento del servizio sociale competente.
- Il Tribunale ha assegnato alla madre la casa coniugale di (OMISSIS), con il box pertinenziale; ha posto a carico del G. un contributo per il mantenimento dei figli di Euro 650,00 per ciascuno di essi, oltre alla metà delle spese impreviste e straordinarie, e un contributo al mantenimento della moglie di Euro 1.300,00 mensili; ha altresì ordinato alla Vita Research s.r.l. di corrispondere direttamente alla moglie il dovuto, detraendolo dalle spettanze del marito, e ha compensato le spese di lite.
- 2. Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello G.W.B., a cui ha resistito l'appellata L.P.G., proponendo appello incidentale.

La Corte di appello di Roma con sentenza del 13/1/2017, previo rigetto dell'eccezione di improcedibilità sollevata dall'appellata e dell'istanza dell'appellante di rimessione in termini per il deposito di note autorizzate avanzata all'udienza del 17/11/2016, ha rigettato il gravame principale, ha accolto parzialmente il gravame incidentale, ponendo a carico di G.W.B. le spese straordinarie come indicato in parte motiva, e ha condannato l'appellante principale al pagamento del grado.

3. Avverso la predetta sentenza del 13/1/2017, notificata nella stessa data, con atto notificato il 14/3/2017 ha proposto ricorso per cassazione G.W.B., svolgendo due motivi.

Con atto notificato il 20/4/2017 ha proposto controricorso L.P.G., chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell'avversaria impugnazione, successivamente sollecitando con apposita istanza la fissazione di udienza.

Con tale memoria la controricorrente ha prodotto la sentenza definitiva di divorzio del 7/11/2019 n. 21474 del Tribunale di Roma, notificata in data 11/11/2019 e asseritamente passata in giudicato, con cui sono state integralmente confermate le condizioni di affidamento

e mantenimento stabilite in sede di separazione, oggetto di impugnazione in cassazione. Ne consegue, secondo la controricorrente, la perdita di ogni rilevanza per il sig. G. del giudizio di legittimità.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

In via preliminare occorre esaminare l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla controricorrente con la memoria recante istanza di sollecita fissazione di udienza del 24/4/2020, in relazione all'avvenuto deposito in data 7/11/2019 della sentenza definitiva del Tribunale di Roma di scioglimento del matrimonio n. 21475/2019, notificata in data 11/11/2019, recante conferma delle condizioni di affidamento e mantenimento stabilite in sede di separazione personale.

Secondo la controricorrente avrebbe così "perso ogni rilevanza per il sig. G." il presente giudizio di legittimità relativo alle condizioni di separazione.

Tale assunto, che sottende una ipotesi di cessazione della materia del contendere o di carenza sopravvenuta di interesse ad impugnare, non può essere condiviso.

- 1.1. In primo luogo, la copia della sentenza prodotta n. 21475/2019 non è munita di attestazione di passaggio in giudicato e potrebbe quindi essere stata impugnata nei termini di legge.
- 1.2. In secondo luogo, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 5062 del 28/02/2017, rv. 644316 01) la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, operando ex nunc dal momento del passaggio in giudicato, non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione personale che sia iniziato anteriormente e sia tuttora in corso, ove esista l'interesse di una delle parti alla operatività della pronuncia e dei conseguenti provvedimenti patrimoniali, come nel caso in cui permanga quello alla definitiva regolamentazione dell'assegno di mantenimento fino alla cessazione del relativo obbligo.

Fa difetto nella fattispecie la dimostrazione del difetto di interesse in relazione ai parametri della totale equivalenza delle statuizioni e della insussistenza della rilevanza del periodo pregresso sino all'operatività delle statuizioni della sentenza divorzile.

2. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 4, il ricorrente deduce nullità della sentenza o del procedimento con riferimento all'art. 111 Cost. e agli artt. 112,115,116,159 e 161 c.p.c..

2.1. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello aveva ritenuto che la memoria conclusionale dell'appellante non fosse mai stata presentata, contrariamente al dato storico indiscutibile risultante dal sistema PCT; la sentenza neppur menzionava il fatto che la Corte aveva concesso la rimessione in termini con ordinanza del 14/11/2016 e non dava atto dell'istanza di rimessione della causa sul ruolo, da lui proposta, in cui era stata evidenziata la presentazione e la leggibilità della predetta memoria, depositata il 19/10/2016, come risultava dalle quattro comunicazioni PEC allegate (relative rispettivamente a: trasmissione, consegna, verifica e accettazione).

Inoltre, come si evinceva dal verbale di udienza del 17/11/2016, il problema atteneva solo alla pretesa illeggibilità della memoria; l'istanza in quella sede presentata dalla difesa dell'appellante G. per la rimessione in termini non atteneva alla presentazione della memoria ma solo alla presentazione di una memoria leggibile, in realtà non necessaria, perchè il controllo successivo, non esperibile in sede di udienza, aveva consentito di dimostrare che la predetta memoria era perfettamente visibile e leggibile.

Secondo il ricorrente non era ravvisabile alcuna nullità, del resto non prevista dalla legge, perchè il deposito era avvenuto con file.eml e in ogni caso non poteva essere considerato addirittura inesistente.

La lesione del contraddittorio non poteva poi essere esclusa per il fatto che la parte appellante si era richiamata nel precisare le conclusioni agli scritti difensivi già depositati; inoltre vi era stato un concreto pregiudizio al diritto di difesa per il mancato esame della documentazione allegata alla memoria, volta a dimostrare che le questioni relative all'affidamento della prole, assegnazione della casa coniugale, oneri di mantenimento dei figli, spese straordinarie erano ormai devolute al giudice della pendente procedura di scioglimento del matrimonio.

Inoltre in data 14/11/2016, tre giorni prima dell'udienza del 17/11/2016, la difesa del sig. G. aveva depositato una nota con l'allegazione dei provvedimenti provvisori e urgenti emessi il 10/11/2016 dal Presidente del Tribunale di Roma nella causa di scioglimento del matrimonio e altri documenti "congruenti con una PAS (presumibilmente volendosi riferire alla c.d. sindrome da alienazione genitoriale o sindrome da alienazione parentale, sigla dal termine in inglese Parental Alienation Syndrome) indotta dalla sig.ra L.P. nei confronti del minore C.", accettate dal sistema PCT e acquisite agli atti del giudizio.

Tale nota e tali produzioni erano state del tutto ignorate dal Giudice che in conseguenza aveva pronunciato per il futuro mentre avrebbe dovuto limitarsi a statuire sino alla data di decorrenza dei provvedimenti presidenziali nella causa divorzile.

La nota di deposito del 14/11/2016 conteneva altresì la produzione di una serie di documenti riguardanti condotte ostruzionistiche della sig.ra L.P. non contestate e quindi da ritenersi provate, neppur menzionati nella sentenza impugnata, che erano invece rilevanti soprattutto quanto all'opportunità di disporre una consulenza psicologica sul minore C..

2.2. Giova una breve ricapitolazione dei fatti processuali rilevanti ai fini dell'esame del motivo.

Il termine concesso dalla Corte territoriale per il deposito di memorie conclusive scadeva il 18/10/2016.

Alle 23.56 del 18/10/2016 il difensore del sig. G. tentava senza successo, per il malfunzionamento del server, il deposito telematico della memoria conclusiva a cui aveva inteso allegare svariati documenti nuovi (verbale udienza presidenziale del procedimento di scioglimento del matrimonio del 28/9/2016; memoria difensiva della sig.ra L.P. in quel giudizio; ricorso del sig. G. per lo scioglimento del matrimonio; riassunto delle movimentazioni bancarie della sig.ra L.P., planimetria dell'immobile di (OMISSIS)).

In data 19/10/2016 l'appellante chiedeva la rimessione in termini, allegando la schermata del PCT e i documenti prodotti con la memoria, nonchè l'originario file.eml.

Con ordinanza del 14/11/2016 la Corte autorizzava il deposito delle note autorizzate e riservava la decisione sul deposito dell'allegato 4 alle note; il ricorrente depositava poi una nuova nota di deposito dei provvedimenti presidenziali divorzili e della memoria L.P. nonchè documentazione sugli atteggiamenti ostativi addebitati alla sig.ra L.P. in danno del figlio C..

All'udienza del 17/11/2016, in contraddittorio fra le parti e con l'intervento della funzionaria di cancelleria è stato accertato che non era possibile aprire il file in formato.eml contenente le note.

Il difensore dell'appellante ha quindi chiesto la concessione di un ulteriore termine per poter depositare le note autorizzate attraverso il PCT con formato leggibile.

La Corte si è riservata la decisione e in sentenza ha rigettato l'istanza osservando che erano già stati concessi alle parti tempi congrui prima dell'udienza e perchè comunque la difesa dell'appellante aveva precisato le conclusioni richiamandosi agli scritti difensivi già depositati.

In data 22/11/2016 la parte appellante ha depositato istanza di rimessione sul ruolo, volta a dimostrare che le note autorizzate erano leggibili e che la Cancelleria ben poteva aprile il file.eml e sostenendo comunque circa l'ammissibilità di tale formato.

2.3. Prescindendo da ogni considerazione circa il fatto che il tentativo di deposito delle memoria conclusiva era avvenuta circa tre minuti prima della scadenza del termine, occorre

partire dalla constatazione che la Corte di appello ha accolto l'istanza dell'appellante di rimessione in termini del 19/10/2016 con ordinanza del 14/11/2016 e ha autorizzato la difesa dell'appellante a depositare le note autorizzate riservando la decisione sul documento costituente l'allegato 4 alle note all'udienza del 17/11/2016 nel contraddittorio delle parti.

Come sottolinea incisivamente la controricorrente, non vi è nessuna evidenza che le predette note autorizzate siano state depositate in formato valido secondo le regole tecniche del processo telematico, nè prima, nè dopo la predetta autorizzazione della Corte. E' lo stesso ricorrente a riconoscere che il deposito sarebbe stato effettuato solo in allegato all'istanza di rimessione in termini del 19/10/2016 e in formato.eml. e cioè che il relativo file non rispettava le regole tecniche che prescrivono per gli atti processuali in forma di documento informatico da depositare telematicamente il formato PDF.

Secondo questa Corte anche nel regime anteriore a quello che ha previsto la facoltà di deposito telematico degli atti introduttivi processuali, l'uso della PEC per detto deposito presuppone comunque l'impiego delle particolari modalità strumentali prescritte dalle regole tecniche per il processo civile telematico stabilite con il D.M. n. 44 del 2011, in quanto poste a garanzie del raggiungimento dello scopo dell'atto (Sez. 1, n. 15771 del 23/07/2020, Rv. 658469 - 01).

2.4. Vano poi appare il discettare se il mancato rispetto delle regole tecniche potesse essere surrogato da un atto equipollente idoneo a raggiungere lo scopo, visto che comunque all'udienza collegiale del 17/11/2016 è stato accertato in contraddittorio delle parti e con l'intervento del funzionario competente che il file.eml contenente le note non era leggibile, come del resto preventivamente eccepito con memoria del 2/11/2016 dalla appellata controricorrente.

Il fatto è stato quindi accertato dal funzionario di cancelleria nel contraddittorio delle parti e comunque lo stesso ricorrente lo ha, implicitamente ma inequivocabilmente, riconosciuto richiedendo ulteriore termine per depositare le note in "formato leggibile".

2.5. A prescindere dalle motivazioni addotte dalla Corte territoriale, non è ravvisabile alcun profilo di nullità della sentenza, sia per non aver considerato le note autorizzate dell'appellante, mai depositate in modo regolare, neppure in forza dell'autorizzazione ricevuta con l'ordinanza del 14/11/2016, sia per non aver considerato ai fini della decisione le ulteriori produzioni documentali effettuate dall'appellante senza il rispetto dei termini e in difetto di autorizzazione.

Il punto dirimente è che il ricorrente non si è avvalso in modo corretto della disposta rimessione in termini.

Ancor meno rileva l'ulteriore istanza di rimessione in termini proposta dopo la chiusura del contraddittorio e l'assunzione della causa in decisione il 22/11/2016, che peraltro non conteneva alcuna dimostrazione concludente della pretesa leggibilità del file.eml in occasione dell'udienza del 17/11/2016 e si limitava a sostenere che il file era allegato alla memoria del 19/10/2016.

- 2.6. Non risulta affatto dalla sentenza impugnata che la Corte di appello abbia considerato non depositata la memoria di note di replica del 2/11/2016 menzionata al p. XVII del ricorso (indicata con evidente errore materiale come note del 2/11/2017).
- 2.7. Non colgono il segno neppure le ulteriori doglianze contestualmente sollevate con riferimento alla pretesa violazione degli artt. 112,155 e 116 c.p.c., con riferimento al mancato esame dei documenti prodotti dal ricorrente relativamente al processo divorzile (ricorso, comparsa costitutiva, rispettive deduzioni difensive delle parti, verbale di udienza presidenziale....).

La Corte di appello nulla ha detto in proposito, ma ha dato ampiamente conto delle ragioni della sua decisione sia in punto affidamento del figlio minore, sia in punto contributi posti a carico dell'appellante in relazione al mantenimento dei figli e della moglie.

Il mancato esame di un documento (al pari dell'omessa ammissione di una prova: Sez. 6 - 1, n. 16214 del 17/06/2019, Rv. 654713 - 01; Sez. 2, n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 - 02; Sez. 6 - 1, n. 5654 del 07/03/2017, Rv. 643989 - 01; Sez. 3, n. 11457 del 17/05/2007, Rv. 596714 - 01) può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Sez. 3, n. 16812 del 26/06/2018, Rv. 649421 - 01; Sez. 6 - 5, n. 19150 del 28/09/2016, Rv. 641115 - 01; Sez. 5, n. 25756 del 05/12/2014, Rv. 634055 - 01; Sez. 2, n. 3075 del 13/02/2006, Rv. 586464 - 01).

2.8. Le circostanze oggetto delle prove documentali di cui il ricorrente lamenta l'omesso esame non erano affatto rilevanti nel giudizio di separazione personale, nè tantomeno decisive, nè potevano avere l'effetto che attribuisce loro il ricorrente di spogliare il Collegio del potere di statuire in tema di assegno a favore del coniuge, contributo al mantenimento della prole, spese straordinarie, ferma restando l'autonomia dei procedimenti e la capacità dei provvedimenti presidenziali nel procedimento di scioglimento del matrimonio e la loro

capacità di incidere, sia pur provvisoriamente, sul regime in atto, prevalendo automaticamente per il futuro su quelli dettati nell'alveo del procedimento di separazione.

Infatti, in tema di divorzio, il potere del Presidente del Tribunale di adottare i provvedimenti temporanei ed urgenti che ritenga opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, dopo l'infruttuoso esperimento del tentativo di conciliazione e senza necessità di aprire uno specifico dibattito al riguardo (L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 4, sia nel testo originario che in quello riformulato dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 8), si estende ai rapporti patrimoniali ed implica la facoltà di incidere a titolo provvisorio sulle condizioni eventualmente diverse del rapporto di separazione (Sez. 1, n. 21245 del 14/10/2010, Rv. 614430 - 01).

- 2.9. Il primo motivo di ricorso, in tutti i suoi profili, deve pertanto essere respinto.
- 3. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, con riferimento (a) alla cosiddetta rinuncia alla domanda di addebito, che egli non aveva mai proposto e che invece era stata formulata dalla sig.ra L.P., (b) alle condizioni economiche delle parti, avendo il sig. G. sempre contestato le asserzioni avversarie e sostenuto l'inammissibilità delle produzioni per incorporazione effettuate nelle note autorizzate.
- 3.1. Il ricorrente sostiene di non aver affatto proposto domanda di addebito della separazione alla moglie e assume che al contrario era stata invece la signora L.P. a proporre tale richiesta.

Il Tribunale aveva (sentenza di primo grado, pag. 1) inequivocabilmente affermato che era stato il G. a proporre domanda riconvenzionale di addebito della separazione e ad avervi rinunciato, non proponendo istanze a supporto e non riproponendola in sede di precisazione delle definitive conclusioni.

L'appello sul punto è stato respinto dalla Corte romana che ha ritenuto che la sentenza di primo grado avesse invece attribuito la domanda di addebito alla sig.ra L.P., sicchè non vi sarebbe stato alcun errore nella sentenza del Tribunale, ma ha anche aggiunto che non vi era stata alcuna incidenza negativa di tale circostanza sul regime delle spese di lite di primo grado, che erano state compensate.

Secondo la controricorrente, la sentenza della Corte di appello contiene un refuso laddove afferma che la sentenza di primo grado aveva attribuito alla L.P. e non al G. la domanda di addebito.

Secondo la controricorrente la domanda di addebito era del G. ed esattamente il Tribunale lo aveva rilevato, salvo poi ritenerla rinunciata, e la Corte di appello aveva solo erroneamente

- usato il nome "L.P." al posto di "G." laddove a pagina 2 ha trattato il tema dell'autore della rinuncia.
- 3.2. Nella specie è evidente che il Tribunale e la Corte di appello dicono cose diverse, sicchè è fuor di luogo ravvisare una c.d. "doppia conforme".
 - Secondo il primo Giudice, era stato il sig. G. a proporre domanda di addebito (e su questo assunto interpretativo della sentenza di primo grado entrambe le parti concordano).
 - Secondo la Corte di appello, era stata invece la sig.ra L.P. a proporre la domanda e il Tribunale lo aveva rilevato.

A parere del ricorrente la prima affermazione della Corte era vera e la seconda errata; a parere della controricorrente la prima affermazione della Corte era viziata da errore materiale e la seconda esatta.

3.3. Il motivo è inammissibile.

In primo luogo, lo è perchè non dimostra, in modo autosufficiente, che il sig. G. non avesse proposto la domanda di addebito nelle sue conclusioni dinanzi al Tribunale, non riportate in ricorso e neppure nel motivo di appello che fa invece riferimento a una pretesa domanda di addebito della sig.ra L.P. senza dimostrare che la domanda non era stata proposta dal sig. G..

Rilievo questo tanto più decisivo laddove la controricorrente riporta nel suo atto le conclusioni iniziali del G., che chiedevano di addebitare la separazione alla moglie.

In secondo luogo, il ricorrente non censura adeguatamente e specificamente la seconda ratio ispiratrice della decisione impugnata che aveva rilevato la mancata incidenza del preteso errore nell'economia della decisione di primo grado, visto che il Tribunale aveva deciso di compensare le spese processuali.

- 3.4. Con la seconda parte del motivo il ricorrente sostiene che in punto condizioni economiche delle parti la sentenza impugnata risente del mancato rilievo ascritto alle contestazioni da parte sua delle avversarie asserzioni, ma lo fa in modo del tutto generico e senza dedurre in modo puntuale e specifico dove il Giudice avesse ritenuto provato un qualche fatto rilevante ai fini di causa sulla base della non contestazione da parte sua.
- 3.5. Unica eccezione: l'affermazione che il sig. G. fosse il dominus della società Eye Advanced Research con sede in (OMISSIS) che la controparte aveva dedotto e offerto a prova e che il ricorrente aveva specificamente contestato. A parte il fatto che la pretesa contestazione sarebbe contenuta secondo il ricorrente nelle "note autorizzate" non depositate

ritualmente ut supra, e comunque non trascritte, la sentenza adduce la circostanza ma non afferma affatto di averla desunta dalla non contestazione da parte del G. delle avversarie deduzioni.

3.6. Vi sarebbe stato poi omesso esame, quanto alla somma di Euro 12.000,00 percepita dalla sig.ra L.P. nel 2015 per ignota causa ed invece attribuita dalla sentenza al contributo maritale, mentre risultava sia dalle note autorizzate e dalla dichiarazione dei redditi per il 2015 della sig.ra L.P. che essa aveva percepito la somma in aggiunta all'assegno del coniuge per Euro 15.635,00.

A parte il fatto che la pretesa contestazione sarebbe contenuta secondo il ricorrente nelle "note autorizzate" non depositate ritualmente ut supra, e comunque non trascritte, l'omesso esame non sussiste affatto: a pagina 6 la sentenza impugnata ha considerato il fatto storico della percezione di tale importo, attribuendo la somma di Euro 15.635,00 al reddito dell'anno 2014 e quella di Euro 12.000,00 al reddito 2015.

Secondo la controricorrente, la somma in questione costituiva il frutto della liquidazione di una polizza vita in suo favore e la cosa risultava dal documento allegato alla dichiarazione dei redditi per il 2015.

Del fatto in ogni caso non risulta dimostrata adeguatamente la decisività.

- 3.7. Lamenta poi il ricorrente le avversarie produzioni documentali per incorporazione in sede di note autorizzate, senza neppure identificare quali sarebbero i documenti irregolarmente prodotti e indebitamente valutati ai fini della decisione.
 - 4. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

Occorre infine disporre che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di Euro 8.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dallaL. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

SENTENZA

Cassazione civile sez. lav. - 14/02/2020, n. 3825

Intestazione

```
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
```

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

```
Dott. NOBILE Vittorio
                                               - Presidente -
Dott. RAIMONDI Guido
                                               - Consigliere -
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni
                                              - Consigliere -
Dott. CINQUE Guglielmo
                                         - rel. Consigliere -
Dott. CIRIELLO Antonella
                                              - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
                   ORDINANZA
sul ricorso 10674/-2018 proposto da:
GHIBLI S.R.L., qià GHIBLI Società a Responsabilità Limitata
Semplificata, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso
lo studio dell'Avvocato STEFANO FIORE, rappresentata e difesa
dall'Avvocato LUCA PREVIATI in virtù di delega in atti.
- ricorrente -
cont.ro
```

K.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIEMONTE 117, presso lo studio dell'Avvocato GIULIA PERIN, che lo rappresenta e difende unitamente agli Avvocati ENRICO BALBO, GUIDO FASANO, giusta delega in atti.

- controricorrente - avverso la sentenza n. 8/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 18/01/2018 R.G.N. 543/2017; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

RILEVATO

Che:

- 1. Il Tribunale di Padova, con la sentenza n. 394 del 2017, ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta dalla GHIBLI srl avverso l'ordinanza sommaria di accoglimento dell'impugnazione del licenziamento proposta da K.P..
- 2. La Corte di appello di Venezia, per quello che interessa in questa sede, con la pronuncia n. 8 del 2018, ha respinto il reclamo proposto dalla società confermando l'assunto di prime cure, secondo cui l'opposizione era inammissibile perchè depositata il 10.2.2017, in forma cartacea, a fronte di un provvedimento comunicato alle parti il 23.12.2016 con il termine utile per proporre l'opposizione stessa il 23.1.1017 (essendo il 22 gennaio 2017 domenica).
- 3. I giudici di seconde cure hanno evidenziato, in sintesi, che: a) l'opposizione poteva essere proposta dalla società o con deposito cartaceo ovvero mediante deposito telematico; b) l'invio da parte dell'opponente della pec alla Cancelleria del Tribunale, in data 24.1.2017, con allegato il formato digitale della busta generata dal sistema rappresentava un "ibrido" non sufficiente a sanare la decadenza in cui era incorsa la società; c) il deposito dell'opposizione avvenuto solo il 10.2.2017, con la richiesta di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. (per la dedotta disfunzione ravvisata dal Difensore nella ricezione del messaggio "invalid adress"), era tardivo in quanto, da un lato, la decadenza era imputabile alla parte e, dall'altro, qualora si fosse voluto ritenere che non era imputabile alla parte stessa, quest'ultima non si era attuata immediatamente, una volta a conoscenza della maturata decadenza; d) correttamente, pertanto, il primo giudice aveva valutato come negligente la condotta processuale dell'opponente nè era possibile, sulla questione, esperire indagini istruttorie ex art. 421 c.p.c. e, in particolare, espletare una ctu che si sarebbe rilevata di natura esplorativa.
 - 4. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la GHIBLI srl affidato ad un solo articolato motivo cui ha resistito con controricorso K.P..
 - 5. Il PG non ha rassegnato conclusioni scritte.
 - 6. La ricorrente ha depositato memoria.

che:

- Con l'unico articolato motivo la ricorrente si duole dell'omesso esame di un fatto decisivo controverso, ex art. 360 c.p.c., n. 5, quanto ai fatti recati dai documenti 9, 10, 20 allegati al reclamo in rito cd. Fornero alla Corte territoriale (e in precedenza allegati in fase di opposizione alla fase sommaria in grado primo) "i quali documentavano l'attivazione del difensore del reclamante, ora ricorrente, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova perchè sollecitasse la Cancelleria del lavoro ed il Delegato all'Informatica dell'Ordine stesso, ad approfondire l'accaduto referto di errore "invalid adresses" e al contempo l'incomprensibile presenza nel fascicolo telematico di plurime diverse indicazioni di indirizzo e di nomi e cognomi tra loro scambiati dei difensori di parte reclamata, oggi controricorrente K."; deduce, in sostanza, che oltre ai nomi appropriati di Farano Guido ed Enrico Balbo, difensori officiati e presenti nelle varie fasi della causa, il sistema conteneva incomprensibilmente anche i nomi di F.E. e B.G., con inversione e scambio del nome proprio e del cognome dei difensori; rappresenta la società che la specifica doglianza di tale scambio di nomi propri e cognomi, pur se documentato, non veniva in alcun modo esaminata dalla Corte territoriale nemmeno in relazione alla incomprensibile dicitura "invalid adresses" che veniva refertata dal sistema "Consolle" al tentativo di tempestivo invio del reclamo, con consequente violazione dell'art. 153 c.p.c., comma 2, in relazione al principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato nonchè in relazione al diritto di difesa presidiato dall'art. 24 Cost., della Repubblica.
 - 2. Il ricorso non è meritevole di accoglimento presentando plurimi profili di inammissibilità.
- 3. In primo luogo, deve osservarsi che, nella formulazione del motivo, non è riportato il contenuto dei documenti che asseritamente vengono indicati come non valutati dai giudici di appello. E' ravvisabile, pertanto, la violazione del principio di specificità nella redazione del ricorso che impone l'indicazione e la riproduzione diretta del contenuto dei documenti che sorregge la censura ovvero la riproduzione indiretta di essi con specificazione della parte dei documenti stessi cui corrisponde l'indiretta riproduzione (cfr. in motivazione, Cass. n. 8183 de 2016; Cass. n. 14216 del 2013) nonchè la violazione del principio di responsabilità della redazione dell'atto giuridico, che fa carico esclusivamente al ricorrente, il cui difetto di ottemperanza non può e non deve essere supplito dal giudice per evitare il rischio di un soggettivismo interpretativo da parte dello stesso nella individuazione di quali parti degli atti siano rilevanti in relazione alla articolazione della censura (Cass. n. 86 del 2012; Cass. n. 8450 del 2014).
 - 4. In secondo luogo, va precisato che sono inammissibili le doglianze su questioni di fatto, relative per esempio, alla inesatta indicazione dei nomi dei difensori, vertendosi in ipotesi di

- cd. "doppia conforme" che rende inammissibile la proposizione del vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione al disposto di cui all'art. 348 ter c.p.c..
- 5. In terzo luogo, proprio con riguardo al vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, è opportuno evidenziare che lo stesso non è configurabile in caso di omesso esame di elementi istruttori, se il fatto storico rilevante in causa sia stato preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 19881 del 2014).
- 6. Nella fattispecie in esame, la Corte di merito ha valutato la problematica della dedotta disfunzione ravvisata nella ricezione del messaggio "invalid adress", ritenendo, da un punto di vista processuale, oggettivo e soggettivo, che l'odierna ricorrente, in sostanza, non si era comportata con la diligenza che il caso richiedeva.
- 7. In quarto ed ultimo luogo, deve rilevarsi che la pronuncia gravata è fondata su una duplice ratio decidendi, ciascuna idonea da sola a sorreggere la decisione: la prima, fondata sul profilo della decadenza in ordine alla proposizione dell'opposizione in via telematica; la seconda, basata sul fatto che comunque l'opposizione avrebbe potuto essere presentata con il deposito cartaceo, di cui non è stata contestata dalla ricorrente la possibilità e, quindi, in nessun caso l'accoglimento della censura potrebbe produrre l'annullamento della sentenza (tra le altre Cass. n. 3386 del 2011).
- 8. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
- 9. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.
- 10. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L.24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2020

SENTENZA

Corte appello sez. II - Milano, 05/02/2020, n. 367

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE

composta dai magistrati

Dott. Alberto Vigorelli Presidente
Dott. Valter Colombo Consigliere
Dott. Antonio Corte Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 19.3.2019

da

BO. SE. (C.F. (omissis...)), con il patrocinio dell'avv. Santaniello Saverio, con elezione di domicilio in Via Cavallotti, 17 20900 Monza, presso e nello studio del difensore

appellante

CONTRO

ASST TERRITORIALE di MONZA (C.F. (omissis...)) con il patrocinio dell'avv. Traverso Silvia, con elezione di domicilio in Via Borra, 35, 57123 Livorno presso e nello studio del difensore

appellata

OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie

CONCLUSIONI

(si omettono le conclusioni delle parti)

Motivi della decisione

Con separati atti di citazione in appello trasmessi via PEC al legale difensore costituito della Azienda in primo grado, in data 18.3.2019 h. 23.57 (doc. 1 fascicolo di parte appellata), in data 19.3.2019 h.00.19 (doc. 2) e 19.3.2019 h 22.00 (doc.3), Se. Bo. proponeva impugnazione avverso la sentenza resa in data 30.8.2018 dal Tribunale di Monza n. 2218/18, pubblicata 18.9.2018.

Segnatamente, in data 18.3.2019, alle ore 23.57, il difensore in primo grado della ASST Monza, avv. Ma. Vi., riceveva PEC dal legale di Se. Bo. contenente, in allegato pdf, privo di firma digitale, un primo atto di appello privo della vocatio in ius, quindi della data di comparizione avanti alla Corte, degli avvertimenti di cui all'art. 163 c.p.c. e non firmato.

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, "la firma digitale è pienamente equiparata, quanto agli effetti, alla sottoscrizione autografa in forza dei principi contenuti nel D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni [cfr., segnatamente, artt. 1, comma 1, lett. p) e s), 20, comma 3 e 211 - applicabili anche al processo civile in forza di quanto disposto dall'art. 4 del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24 - e delle specifiche disposizioni, di rango secondario (ma in attuazione del citato D.L. n. 193 del 2009), di cui al combinato disposto degli artt. 11 e 34 del D.M. n. 44 del 2011 e (in base al predetto art. 34) delle specifiche tecniche dettate dall'art. 12 del provvedimento del Ministero della giustizia del 16 aprile 2014; pertanto, essendo la firma digitale - al pari della sottoscrizione dell'atto analogico (cd. cartaceo) ai sensi dell'art. 125 cod. proc. civ. (cfr. tra le altre Cass. n. 1275/2011) - requisito di validità dell'atto introduttivo del giudizio (anche di impugnazione), in quanto essa attiene alla formazione dello stesso e alla sua riconducibilità a chi lo ha formato (nella specie, necessariamente al difensore munito di procura), l'inammissibilità dell'appello derivava già da siffatta carenza, non sanabile" (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 14338 del 8/6/2017, Rv. 644628; id. n. 22781/2015, RV 637862; id. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1275 del 20/1/2011, Rv. 616037).

I successivi invii, alle ore 00.19 ed alle ore 22.00, contenenti due atti di appello diversi, uno sempre privo di vocatio in ius (doc. 2) e uno completo (doc. 3), sono tardive, in quanto il termine di decadenza per l'appello di sentenza non notificata e pubblicata il 18/9/2019 andava improrogabilmente a scadere il 18/3/2019.

Parte appellante non produce le copie notificate degli atti, non contesta la ricostruzione materiale operata da parte appellata, ed ammette "la giustezza delle eccezioni preliminari e/o pregiudiziali sollevate dal Collega di controparte in relazione alle nullità insite nelle notifiche relative agli atti del 18.3.2019 e 19.3.2019 rispettivamente alle ore 23,57 e 00,19". (comparsa conclusionale, pag. 1)

Ritiene però trattarsi di errore scusabile che avrebbe potuto dar luogo ad una rimessione in termine.

Osserva però la Corte che parte appellante non ha chiesto, nè prima della costituzione della comparente nè in udienza, una rimessione nel termine per l'appello, e che comunque "la rimessione in termini richiede, da una parte, la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perchè cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà non potendosi considerare come tale la malattia del procuratore della parte e,

dall'altra, la tempestività dell'iniziativa della parte, da intendere come immediatezza della reazione al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa. (Cass. Sez. Unite, 18 dicembre 2018, n. 32725), mentre nel caso in esame viene meramente dedotta, e neppure tempestivamente, "la poca dimestichezza dello scrivente avvocato col sistema telematico".

Nè appare pertinente l'apparente diverso principio espresso in altra decisione (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 6518 del 14/3/2017, Rv. 644271), che riguarda la omessa firma della relata di notifica, in situazione in cui ricorso e procura risultavano invece debitamente firmati.

Deve quindi dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri indicati in D.M. 55/14, sulla base dello scaglione di valore inerente la domanda azionata (Euro 246.305,00), con riduzione della metà, considerata la semplicità della decisione e degli atti di causa.

Dichiara Se. Bo. in citazione, ma non documenta, l'ammissione al patrocinio a spese dello stato, e successivamente (5.4.2019) rende dichiarazione finalizzata al calcolo del contributo unificato; sussistono dunque i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002 come modificato dall'art 1 comma 17 della L. 24 12 2012 n. 228.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,

- dichiara inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza resa tra le parti in data 30.8.2018 dal Tribunale di Monza n. 2218/18, pubblicata 18.9.2018.
- condanna Bo. Se. al pagamento in favore di ASST Territoriale di Monza delle spese processuali del grado che liquida per compensi defensionali in Euro 4.757,50, oltre spese generali 15%, IVA e cpa.
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante Bo. Se.
 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n.
 115/ 2002 come modificato dall'art 1 comma 17 della L. 24 12 2012 n. 228.

Così deciso in Milano, 29.1.2020

SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA SCUOLA

© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 22/04/2021